

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 24 ottobre 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (n. 459).

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della delega al Governo, prevista dall'articolo 8 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

rilevato che:

- l'articolo 1, comma 1, apporta al testo vigente della legge 21 giugno 1986, n. 317, attuativa della precedente normativa europea in materia, le modifiche e integrazioni, necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, con le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo necessarie.

In particolare, il nuovo articolo 5-bis, comma 4, prevede che *“per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare la trasmissione all'Unità centrale di notifica ... e gli altri adempimenti ... sono effettuati a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia”*.

L'articolo 9-bis, comma 8, prevede che, al fine di non incorrere in infrazioni, la regola tecnica comunicata alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 deve essere adottata *“nel rispetto dei termini e dei vincoli procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri dell'Unione europea”*;

- l'articolo 2 abroga l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, non più necessario in quanto in parte superato ed in parte riassorbito nel novellato articolo 8 della legge n. 317 del 1986, sul contributo agli organismi nazionali di normazione, ed introduce le disposizioni finali sull'applicazione del decreto legislativo;

- l'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria. Lo schema di decreto legislativo non prevede nuove disposizioni di spesa, né alcuna variazione

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

circa i compiti delle amministrazioni interessate che possano determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato;

richiamata la giurisprudenza europea, ove si afferma che la normativa sulle regolamentazioni tecniche, istituendo un controllo preventivo, è intesa a proteggere la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione; tale controllo è utile, considerato che le regole tecniche ricomprese nella sfera di tale regolamentazione possono costituire ostacoli agli scambi di merci tra gli Stati membri, ostacoli che non possono essere ammessi laddove non risultino necessari per rispondere ad esigenze imperative che perseguano un obiettivo di interesse generale. Si è inoltre affermato che la violazione dell'obbligo di notificazione alla Commissione costituisce un vizio procedurale nell'adozione delle relative regole tecniche comportandone l'inapplicabilità, cosicché dette regole tecniche non possono essere opposte ai singoli. I singoli possono invocare tale inapplicabilità dinanzi al giudice nazionale, cui spetta disapplicare la regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla pertinente normativa (Corte di giustizia, sentenza 10 luglio 2014, causa C-307/13, Ivansson e al.),

valutato che lo schema in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali